

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2952 del 11/06/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: BASSANETTI & C. SRL. ATTIVITÀ: ESTRAZIONE INERTI NATURALI SVOLTA IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), UNITÀ DI CAVA D4 INTERNA AL COMPARTO ESTRATTIVO D NEL POLO 7 "CÀ TREBBIA" LOC. BELL'ARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3051 del 11/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: BASSANETTI & C. SRL

ATTIVITÀ: ESTRAZIONE INERTI NATURALI SVOLTA IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), UNITÀ DI CAVA D4 INTERNA AL COMPARTO ESTRATTIVO D NEL POLO 7 "CÀ TREBBIA" LOC. BELL'ARIA

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

#### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330), con sede legale in Monticelli d'Ongina, via Granelli n. 15 – Fraz. San Nazzaro, trasmessa dal SUAP del Comune di Gossolengo in data 2/03/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 32967, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*estrazione inerti naturali*" da svolgersi nello stabilimento sito

nell'Unità di cava D4 interna al Comparto estrattivo D nel Polo 7 "Cà Trebbia" loc. Bell'Aria – Gossolengo, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 48530 del 29/03/2021;

**Considerata** l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- i. viene dichiarato che l'attività è stata assoggettata a procedura di VIA, conclusasi con Delibera del Comune di Gossolengo n. 139 del 21/10/2017;
- ii. l'attività prevista all'interno dell'ambito estrattivo consiste nella movimentazione e trasporto di materiali potenzialmente polverulenti, con conseguente produzione di emissioni diffuse in atmosfera: nello specifico, le operazioni che danno luogo alla produzione di emissioni diffuse di polveri consistono in:
  - splanteamento del terreno superficiale e del cappellaccio,
  - estrazione degli inerti,
  - eventuale pulizia e frantumazione degli inerti estratti,
  - movimentazione e trasporto materiale estratto,
  - trasporto e movimentazione materiale per la sistemazione morfologica dell'area di cava,
  - sistemazione morfologica finale;
- iii. al fine di contenere la produzione e la propagazione delle polveri legate all'attività di cava viene dichiarato che saranno adottate le seguenti misure di mitigazione, previste dal Rapporto Ambientale conclusivo della procedura di VIA del Comparto estrattivo D di cui l'unità di cava D4 fa parte:
  - sospensione dell'attività di cantiere in caso di velocità del vento superiore a 6 m/s;
  - moderazione della velocità dei mezzi di trasporto dei materiali lungo la viabilità bianca di servizio (max30 km/h);
  - per limitare ulteriormente la diffusione di polveri all'interno del cantiere di cava la velocità dei mezzi d'opera dovrà essere al massimo pari a 15 km/h;
  - il trasporto dei materiali sarà effettuato con mezzi dotati di cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione di polveri e frazioni fini;
  - per limitare la diffusione di polveri nel cantiere e verso l'esterno sarà garantita l'umidificazione delle aree e delle piste bianche interessate dal transito dei mezzi d'opera;
  - l'umidificazione potrà essere attuata mediante appositi mezzi attrezzati per l'irrorazione dell'acqua e, qualora ne ricorra la necessità, dovrà essere effettuata anche sui cumuli di deposito temporaneo dei materiali inerti;
  - laddove si presenti un transito di mezzi con elevata frequenza e consistenza (superiore a 1 mezzo all'ora) in corrispondenza di habitat comunitari prioritari 6210\* distanti meno di 20 m, la società che ha in gestione la viabilità camionabile dovrà provvedere alla bagnatura delle strade sterrate dal 1° aprile al 30 maggio, quando le condizioni meteorologiche non consentono una bagnatura naturale;
  - le strade sterrate di servizio alle attività di cava e agli impianti di lavorazione degli inerti devono mantenere una larghezza massima di 8 m; i tratti di pista esistenti, di ampiezza superiore al limite definito, dovranno essere ricondotti alle dimensioni corrette e opportunamente isolati dall'ambiente circostante mediante la realizzazione di canaline ovvero la posa di materiali naturali (pali o massi) che impediscano la movimentazione degli autoveicoli al di fuori del percorso ammesso;
  - lungo la viabilità di servizio dovrà essere evitato qualsiasi intervento che possa comportare l'ampliamento del sedime stradale esistente o "escursioni" ingiustificate.
- iv. al fine di contenere l'inquinamento acustico generato dall'attività estrattiva, sono previste le seguenti misure di mitigazione, previste dal Rapporto Ambientale sopra richiamato:
  - pur essendo le attività di scavo della risorsa contestuali a quelle di sistemazione morfologica (ritombamento), si dovrà evitare la sovrapposizione degli impatti acustici connessi con le due attività;
  - la frantumazione e la selezione del materiale coltivato sarà effettuata solo in concomitanza delle operazioni di scavo della risorsa; non è consentita la stessa operazione nelle fasi di rinterro del vuoto di cava;
  - sarà rispettata la distanza minima di 110 metri dell'impianto di selezione e frantumazione dal ricettore R6 (edificio toponimo Bell'Aria);

- sarà realizzata una barriera in terra di lunghezza L=338 m e altezza H=4 m nel caso in cui i lavori di coltivazione si dovessero sviluppare a distanze inferiori a 250 m dal ricettore R6 (edificio toponimo Bell'Aria);
- V. inoltre viene dichiarato che all'interno del Cantiere saranno utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno; le macchine in uso opereranno in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana;
- vi. viene dichiarato che l'attività in esame non comporta scarichi idrici: l'Unità di cava sarà provvista di un servizio igienico chimico; tutte le acque di scarico provenienti da tale servizio igienico saranno recapitate in un serbatoio a tenuta che verrà periodicamente svuotato ed i reflui raccolti saranno smaltiti tramite ditte autorizzate; il wc chimico sarà mantenuto funzionante per tutta la durata delle operazioni di escavazione e sistemazione finale, per essere smantellato al termine dei lavori; per quanto riguarda gli scarichi provenienti dalle acque meteoriche di dilavamento dell'area impermeabilizzata necessaria per la sosta dei mezzi, si evidenzia che la piazzola sarà dotata di sistema di raccolta costituito da scolina posta al centro dell'area e tubazione con recapito finale in una o più vasche a tenuta per lo stoccaggio delle acque;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 49988 del 31/03/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 69781 del 4.05.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole relativamente alla matrice aria, ferme restando le misure di mitigazione già previste dal Rapporto Ambientale conclusivo della procedura di VIA del Comparto estrattivo D di cui l'unità di cava D4, approvata con la Deliberazione n.130/17;
- nota prot. n. 70661 del 24.03.2021 (prot. Arpae n. 46062 del 24.03.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità di garantire la bagnatura delle aree e delle piste bianche interessate dal transito dei mezzi d'opera e del materiale inerte per mantenere un'umidità sufficiente ad evitare emissioni diffuse di polveri;
- nota prot. n. 4144 del 6.04.2021 (prot. Arpae n. 53103 del 7.04.2021) - Comune di Gossolengo: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e relativamente all'impatto acustico;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DISPONE**

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330), con sede legale in Monticelli d'Ongina, via Granelli n. 15 – Fraz. San Nazzaro, per l'attività di "estrazione inerti naturali" da svolgersi nello stabilimento sito in Gossolengo, Unità di cava D4 interna al Comparto estrattivo D nel Polo 7 "Cà Trebbia" loc. Bell'Aria, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse e, in particolare, devono essere ottemperate le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
- a) sospensione dell'attività di cantiere in caso di velocità del vento superiore a 6 m/s;
  - b) moderazione della velocità dei mezzi di trasporto dei materiali lungo la viabilità bianca di servizio (max 30 km/h);
  - c) per limitare ulteriormente la diffusione di polveri all'interno del cantiere di cava, la velocità dei mezzi d'opera deve essere al massimo pari a 15 km/h;
  - d) il trasporto dei materiali deve essere effettuato con mezzi dotati di cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione di polveri e frazioni fini;
  - e) per limitare la diffusione di polveri nel cantiere e verso l'esterno deve essere garantita l'umidificazione delle aree e delle piste bianche interessate dal transito dei mezzi d'opera;
  - f) l'umidificazione può essere attuata mediante appositi mezzi attrezzati per l'irrorazione dell'acqua e, qualora ne ricorra la necessità, deve essere effettuata anche sui cumuli di deposito temporaneo dei materiali inerti;
  - g) laddove si presenti un transito di mezzi con elevata frequenza e consistenza (superiore a 1 mezzo all'ora) in corrispondenza di habitat comunitari prioritari 6210\* distanti meno di 20 m, deve essere garantito che la società che ha in gestione la viabilità camionabile provveda alla bagnatura delle strade sterrate dal 1° aprile al 30 maggio, quando le condizioni meteorologiche non consentono una bagnatura naturale;
  - h) le strade sterrate di servizio alle attività di cava e agli impianti di lavorazione degli inerti devono mantenere una larghezza massima di 8 m; i tratti di pista esistenti, di ampiezza superiore al limite definito, devono essere ricondotti alle dimensioni corrette e opportunamente isolati dall'ambiente circostante mediante la realizzazione di canaline ovvero la posa di materiali naturali (pali o massi) che impediscano la movimentazione degli autoveicoli al di fuori del percorso ammesso;
  - i) lungo la viabilità di servizio deve essere evitato qualsiasi intervento che possa comportare l'ampliamento del sedime stradale esistente o "escursioni" ingiustificate;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
4. **di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
  - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gossolengo, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gossolengo;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
  - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**